



**COMUNE DI
MONTEGIORGIO**
Provincia di FERMO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
(TARES)**

SOMMARIO

Art. 1.....	4
Oggetto del Regolamento	4
Art. 2.....	4
Istituzione del tributo	4
Art. 3.....	4
Componenti del tributo	4
Art. 4.....	4
Soggetto attivo	4
Art. 5.....	5
Presupposto per l'applicazione del tributo.....	5
Art. 6.....	5
Soggetti passivi.....	5
Art. 7.....	5
Locali e aree scoperte soggetti al tributo.....	5
Art. 8.....	6
Esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti.....	6
Art. 9.....	7
Esclusione o riduzione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	7
Art. 10.....	8
Superficie degli immobili.....	8
Art. 11.....	8
Esenzione dal tributo.....	8
Art. 12.....	8
Riduzioni per le utenze domestiche	8
Art. 13.....	9
Riduzioni per le utenze non domestiche.....	9
Art. 14.....	9
Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	9
Art. 15.....	10
Articolazione della tariffa	10
Art. 16.....	10
Periodo di applicazione del tributo	10
Art. 17.....	10
Tariffa per le utenze domestiche	10
Art. 18.....	11
Occupanti le utenze domestiche	11
Art. 19.....	11
Tariffa per le utenze non domestiche	11
Art. 20.....	12
Classificazione delle utenze non domestiche.....	12
Art. 21.....	12
Scuole statali.....	12
Art. 22.....	12
Tributo giornaliero	12
Art. 23.....	13
Tributo provinciale.....	13
Art. 24.....	13
Maggiorazione per i servizi indivisibili	13
Art. 25.....	13
Aliquota della maggiorazione	13
Art. 26.....	14
Obbligo di dichiarazione.....	14
Art. 27.....	14
Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	14
Art. 28.....	15
Poteri del Comune	15
Art. 29.....	16
Accertamento	16
Art. 30.....	16
Sanzioni	16
Art. 31.....	17
Riscossione.....	17
Art. 32.....	17
Interessi.....	17
Art. 33.....	17
Rimborsi.....	17

Art. 34.....	18
Contenzioso	18
Art. 35.....	18
<i>Entrata in vigore e abrogazioni</i>	18
Art. 36.....	18
<i>Clausola di adeguamento</i>	18
Art. 37.....	18
<i>Disposizioni transitorie</i>	18
Art. 38.....	19
<i>Disposizioni per l'anno 2013</i>	19
Art. 39.....	19
<i>Trattamento dei dati personali</i>	19
Art. 40.....	19
<i>Norma di rinvio</i>	19

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214.
2. L'entrata disciplinata con il presente regolamento ha natura tributaria, non intendendosi attivare la tariffa, con natura corrispettiva, di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del D.L. n. 201/2011.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 2

Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, in sostituzione della tassa sulla raccolta e smaltimento sui rifiuti soli urbani (Tarsu), è istituito il tributo sui rifiuti e sui servizi (Tares), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale, ivi compresi i costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal DPR n. 158/99.
2. L'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi è disciplinata dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. n. 152/2006, nonché dal presente Regolamento e, nelle more dell'approvazione di un eventuale nuovo Regolamento attuativo, dalle disposizioni dettate dal DPR n. 158/99.

Art. 3

Componenti del tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune di Montegiorgio, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011.

Art. 4

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo stesso. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si definiscono:
 - a. *locali*, le strutture stabilmente infisse o semplicemente appoggiate al suolo, chiuse o chiudibili verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi, e simili;
 - c. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 6

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo art. 7, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nel caso di utilizzi temporanei, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono, invece, tenuti a tutti i diritti e agli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 7

Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente appoggiata al suolo, chiusa o chiudibile verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Montegiorgio.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Sono, altresì, soggette al tributo le aree scoperte operative, individuabili, esemplificativamente nell'elenco seguente:

- a) superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli dei servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite verso la pubblica via;
- c) aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualunque altra area scoperta o parzialmente coperta, anche appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati di cui all'art. 5 o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani e/o assimilati.

Art. 8

Esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, non possono produrre rifiuti, perché luoghi impraticabili, interclusi o in stato di abbandono. Sono esclusi, pertanto, a titolo esemplificativo:
 - a) i solai, sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
 - c) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e, contestualmente, non arredati;
 - d) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto non abitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito a rilascio, anche in forma tacita, di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata per la fine dei lavori;
 - e) locali destinati al solo esercizio dell'attività sportiva (locali di allenamento), ferma restando la tassabilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - f) aree destinate, in via esclusiva, al transito o alla sosta gratuita di veicoli;
 - g) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione, quali parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - h) locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle norme vigenti.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti

abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9

Esclusione o riduzione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice ambientale).
2. Non sono, in particolare, soggette al tributo:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci, potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. le superfici di strutture sanitarie pubbliche e private, adibite, come da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, di radiologia, di radioterapia e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata, forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, la percentuale di abbattimento del 50%.
4. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense, e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti speciali.
5. Per usufruire delle esclusioni o riduzioni di superficie imponibile previste nel presente articolo, gli interessati devono, a pena di decadenza dell'agevolazione:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione di rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b. comunicare, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese abilitate.

Art. 10

Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9 bis del D.L. n. 201/2011, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 138/98.
3. La comunicazione di cui al comma 9 bis dell'art. 14, D.L. n. 201/2011 potrà avvenire anche contestualmente all'invio dell'avviso di pagamento per l'annualità interessata o in altre forme ritenute idonee dall'Ente e dall'ufficio.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata secondo il perimetro interno dei muri.
5. Per i distributori di carburante sono, di regola, soggetti al tributo i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

Art. 11

Esenzione dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo sui rifiuti e sui servizi:
 - a. i locali ad uso abitativo detenuti da nuclei familiari, con almeno un componente disabile con riconoscimento dell'invalidità civile al 100% con compagno o un disabile riconosciuto ai sensi della legge n. 104/92, il tutto verificabile con certificazione ai sensi di legge;
 - b. i locali adibiti ad uso istituzionale dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune;
 - c. i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri delle biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;
 - d. i locali occupati da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
 - e. i locali adibiti, in via permanente, all'esercizio del culto, escluse le eventuali abitazioni dei ministri del culto ed i locali accessori e ricreativi.

Art. 12

Riduzioni per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. n. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso discontinuo e limitato, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% rispetto alla categoria di appartenenza per componente del nucleo familiare;
 - b. abitazione occupata da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi nell'anno, all'estero: riduzione del 30%;

- c. abitazione rurale, iscritta nella categoria catastale A/6, ad esclusione delle pertinenze, occupata dall'agricoltore: riduzione del 30%;
2. Alle abitazioni con distanza superiore a metri lineari 300 dall'ultimo punto di conferimento si applica una riduzione del 30%.
3. Le riduzioni di cui al precedente comma 1 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, a decorrere dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo del materiale prodotto, si applica una riduzione del 20%. Al fine di attivare i controlli sul corretto uso del *composter*, la riduzione decorre dall'anno successivo a quello di attivazione del compostaggio ed è subordinata alla presentazione, entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo all'avvio del compostaggio, di apposita dichiarazione corredata da idonea documentazione dimostrativa l'uso del *composter*.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in caso di mancanza della relativa dichiarazione.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo, per nessun caso, sono cumulabili tra di loro.

Art. 13

Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 18, del D.L. n. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta del 20% per gli utenti che dimostrino di aver posto in atto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati di una minore produzione di rifiuti o che agevolino il loro smaltimento o recupero.
2. Al fine del calcolo della riduzione di cui al precedente comma, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, apposita dichiarazione attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì essere allegati copia dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 relativi ai rifiuti recuperati. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai soggetti interessati copia del MUD per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.
3. Nel caso di riscontro di difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Art. 14

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, l'utente potrà beneficiare di una sola di esse, con applicazione, generalmente, di quella più vantaggiosa per il contribuente, essendo esclusa ogni forma di cumulo delle agevolazioni o riduzioni.

Art. 15

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite, in particolare, agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo i criteri previsti dal DPR 158/99.

Art. 16

Periodo di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui né è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea e comprovata documentazione, la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio si applica anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo, altrimenti, dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno, di regola ed ove possibile, conteggiate a conguaglio.

Art. 17

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando, alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del DPR 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del DPR 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 18

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante negli archivi anagrafici del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono, in ogni caso, essere dichiarate le persone che, pur non facenti parte del nucleo familiare anagrafico, sono dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi dell'anno solare (es. *colf* che dimorano presso la famiglia).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o di ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata nella determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e dichiarata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 40 mq. di superficie imponibile, arrotondato all'unità superiore. Resta ferma, per il Comune, ogni azione accertatrice riguardante il dato superiore sulla base delle risultanze e/o dei controlli anagrafici.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso, abitazione o comodato, da soggetti già anagraficamente residenti, tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari e non locate o utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di apposita richiesta, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da duo o più nuclei familiari conviventi, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche tenute a disposizione è fissato, convenzionalmente, in una unità.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno successivo.

Art. 19

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati, per ogni classe di attività, contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 20

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1, tabella 3a, al DPR n. 158/99.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 1, tabella 3° citata, viene, di regola, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 21

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 22

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste nel presente regolamento. Non si applicano altre riduzioni.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 24.

Art. 23

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 24.

Art. 24

Maggiorazione per i servizi indivisibili

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti
4. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è riservato interamente allo Stato.

Art. 25

Aliquota della maggiorazione

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro

quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

Art. 26

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 27

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali e i dati del proprietario dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, i dati catastali e i dati del proprietario dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Il Comune può attivare anche canali telematici di compilazione delle dichiarazioni e di spedizione delle stesse.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 28

Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione

civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 29

Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Sono ammessi versamenti rateali nei limiti e con le norme previste nel Regolamento comunale di disciplina generale delle entrate.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi (dopo 60 gg. dalla notifica o nel caso di sentenza passata in giudicato) valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 30

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 31

Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano, per ogni utenza, le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate scadenti entro i mesi di maggio, luglio, settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio di ciascun anno.
2. Nel caso in cui l'ente, entro le scadenze di cui al precedente comma 1, non ha adottato la delibera annuale di determinazione delle tariffe Tares, il competente ufficio comunale, al fine di rispettare la suddivisione in 4 rate, può emettere gli avvisi di pagamento a titolo di acconto calcolato sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente.
3. Il tributo comunale, per l'anno di riferimento, è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato (F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 30, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 29 del presente regolamento.

Art. 32

Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 33

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il

diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 34

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 35

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le diverse norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava tassa sui rifiuti solidi urbani.

Art. 36

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 37

Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 38

Disposizioni per l'anno 2013

1. **Per l'anno 2013 il tributo, di competenza del Comune, deve essere pagato in tre rate scadenti entro i mesi di luglio 2013, ottobre 2013 e marzo 2014.**
2. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013.
3. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, **entro il 16 dicembre 2013.**
4. Per l'anno 2013, gli obblighi dichiarativi necessari per il godimento della esenzione di cui al precedente art. 11, si ritengono assolti anche nel caso di denuncia presentata entro il 31/12/2013.

Art. 39

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 40

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, del DPR 15/99 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.